

Sull'Iva Amazon cambia il rapporto con il Fisco

Amazon comunica il cambiamento messo in atto rispetto al Fisco italiano. Iva e fatture dall'Italia e non dal Lussemburgo, arrivata nelle scorse settimane una comunicazione con oggetto "Contratti Amazon Ue/Uk e trattamento Iva: aggiornamento importante".

Dall'1 agosto 2024 tutti i servizi di vendita, logistica e altri offerti fino ad oggi dalla società di diritto lussemburghese Amazon Services Europe sarl, titolare del marchio Amazon.it, passeranno in blocco a un'altra società lussemburghese (Amazon EU sarl) ma saranno fatturati "dalla filiale del paese" in cui si trova l'attività dei venditori, applicando "il regime fiscale di quel paese". È quanto emerge da una comunicazione, giunta nelle scorse settimane a numerosi titolari di partita Iva che acquistano servizi su Amazon e riportata dall'agenzia di stampa La Presse. "Se la tua attività è registrata in Germania, Francia, Italia, Spagna, Regno Unito, Paesi Bassi, Polonia, Belgio o Svezia, risponda l'agenzia citando la lettera di Amazon, riceverai le fatture dalla filiale del paese in cui si trova la tua sede". "Si applicherà quindi il regime fiscale di quel paese - aggiunge la multinazionale - e l'Iva verrà detratta dalle tariffe e commissioni corrisposte ad Amazon". La mossa arriva in concomitanza con il disvelamento della doppia inchiesta. Gli investigatori stanno tentando di ricostruire il modello di business per verificare se sia conforme ai regimi fiscali e doganali vigenti. In particolare in riferimento al periodo dal 2019 al 30 giugno 2021, data in cui l'Italia ha adottato la direttiva Ue 2017/2455 sull'Iva per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni di attuazione. Nel biennio precedente era in vigore il dl 34/2019 che ha introdotto specifici obblighi fiscali per la 'vendita di beni tramite piattaforme digitali' a cui devono attenersi i 'soggetti passivi' che facilitano "le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea" tramite "interfaccia elettronica". Secondo la norma il "soggetto passivo", facilitatore delle vendite attraverso piattaforme e mercati virtuali, è "considerato debitore" per le "vendite a distanza" di cui "non ha trasmesso", o ha "trasmesso in modo incompleto", i dati sui fornitori fra cui il numero totale delle unità vendute in Italia, l'ammontare totale dei prezzi o il prezzo medio di vendita.

Maria Mantero

— © Riproduzione riservata — ■

